

☑ DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 40 DEL 06 OTTOBRE 2025

lavoro**facile**.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE

INDICE

ADEMPIMENTI	3
SCADENZARIO	5
OTTOBRE 2025	5
NOVEMBRE 2025	10
NEWS IN MATERIA DI LAVORO	14
<i>Quote 2025 e turismo: assegnati 9.783 posti a livello territoriale</i>	14
<i>Infortuni sul lavoro: aggiornata la classificazione delle professioni</i>	14
<i>Stranieri e lavoro, le nuove misure approvate dal Governo</i>	15
<i>ExtraUE: click day il 1° ottobre per il settore turistico-alberghiero</i>	15
<i>In caso di decesso la Prestazione universale va agli eredi</i>	16
<i>Italia- Giappone: un visto particolare per vacanza-lavoro</i>	16
<i>Cessazione dei requisiti di partecipazione al fondo pensione e riscatto</i>	17
<i>Disabilità: niente certificato introduttivo senza profilazione del medico</i>	18
<i>Nuove convenzioni INPS per la riscossione dei contributi</i>	19
<i>Niente restituzione dell'IVA se l'appalto è riqualificato in somministrazione</i>	20
<i>Aggiornati documento e allegato tecnico Uniemeng</i>	20
<i>On line la guida sulle cartelle di pagamento</i>	21
<i>Domestici: entro il 10 ottobre la terza rata dei contributi</i>	22
<i>Addizionali regionali 2025: la tabella riepilogativa aggiornata a settembre</i>	22
<i>In scadenza la dichiarazione 770 semplificata</i>	23
<i>Pensionati: parte la campagna RED 2025</i>	23
APPROFONDIMENTI	24
<i>Sportivi: un'autocertificazione per l'esenzione fino a 15 mila euro</i>	24
<i>Istruzioni INPS sul pignoramento delle prestazioni previdenziali</i>	25
<i>All'esame della Camera nuove misure di welfare per gli iscritti alla gestione separata</i>	30
<i>Maggiore ruolo alla contrattazione collettiva per ridurre il gender pay gap</i>	31
<i>In vigore l'accordo in materia di sicurezza sociale con la Moldavia</i>	33
QUESITI IN MATERIA DI LAVORO	35

ADEMPIMENTI

Calendario ISTAT 2025

COMUNICATO ISTAT	PERIODO DI RIFERIMENTO
Giovedì 16 gennaio	Dicembre 2024
Venerdì 21 febbraio	Gennaio 2025
Lunedì 17 marzo	Febbraio 2025
Mercoledì 16 aprile	Marzo 2025
Venerdì 16 maggio	Aprile 2025
Lunedì 16 giugno	Maggio 2025
Mercoledì 16 luglio	Giugno 2025
Lunedì 11 agosto	Luglio 2025
Martedì 16 settembre	Agosto 2025
Giovedì 16 ottobre	Settembre 2025
Lunedì 17 novembre	Ottobre 2025
Martedì 16 dicembre	Novembre 2025

La rivalutazione del TFR

MESE	INDICE	VAR. DIC 97	RID. 75%	PERC. FISSA 1,5	PERC. PROGR.	COEFF. CAP. RIV.
Sett - 24	120,0	0,925147	0,693860	1,125	1,818860	1,01818860
Ott - 24	120,1	1,009251	0,756939	1,250	2,006939	1,02006939
Nov - 24	120,1	1,009251	0,756939	1,375	2,131939	1,02131939

Dic - 24	120,2	1,093356	0,820017	1,500	2,320017	1,02320017
Gen-25	120,9	0,582363	0,436772	0,125	0,561772	1,00561772
Feb-25	121,1	0,748752	0,561564	0,250	0,811564	1,00811564
Mar-25	121,4	0,998336	0,748752	0,375	1,123752	1,01123752
Apr-25	121,3	0,915141	0,686356	0,500	1,186356	1,01186356
Mag-25	121,2	0,831947	0,623960	0,625	1,248960	1,01248960
Giu-25	121,3	0,915141	0,686356	0,750	1,436356	1,01436356
Lug-25	121,8	1,331115	0,998336	0,875	1,873336	1,01873336
Ago-25	121,8	1,331115	0,998336	1,000	1,998336	1,01998336

SCADENZARIO

OTTOBRE 2025

DATA	DESTINATARI	ADEMPIMENTO	MODALITÀ	NORMA
Mese di ottobre				
Mese di ottobre Assistenza fiscale	Sostituto di imposta	Trattiene le somme dovute per le imposte (quarta rata) o effettua i rimborsi risultanti dal 730-2025	Busta paga o cedolino dell'assistito	Agenzia entrate Prov. 15.3.2025 Istruzioni 730-2025
1 mercoledì				
Flussi stranieri	Datori di lavoro settore turistico-alberghiero	Decorre il termine (2° click day) per la domanda di nulla osta per il 2025 di stranieri residenti all'estero in stati convenzionati in stati extracomunitari per lavoro subordinato	Sportello immigrazione in via telematica	Dpcm 27 settembre 2023 Min. lavoro e interno circ. 9032/2024
3 venerdì				
Libretto famiglia	Utilizzatori libretto famiglia	Comunicazione dei dati delle prestazioni di lavoro occasionale tramite libretto famiglia del mese precedente	INPS a mezzo piattaforma dedicata o contact center	Art. 54 bis L. 96/2017 INPS circ. 107/2017
10 venerdì				
Contributi Lavoro domestico	Datori di lavoro domestico	Versamento dei contributi dovuti per i lavoratori domestici in relazione al trimestre precedente	INPS - in via telematica o tramite contact center oppure a mezzo intermediari	Art. 8 DPR 1204/1971 Inps circ. 23/2024
Contributi terziario	Aziende commercio, trasporto e spedizione	Versamento dei contributi a favore dei Fondi di previdenza integrativa e assistenziale per i dirigenti in relazione al trimestre precedente	FPDAC (Fondo M. Negri) a mezzo mod Mav FASDAC (Fondo M. Besusso) a mezzo mod Mav PREVIR a mezzo mod Mav	CCNL

16 giovedì

Prepensionamento	Datori di lavoro con lavoratori in esodo e Fondi di solidarietà	Versamento della provvista mensile del trattamento di prepensionamento dei lavoratori a cui manchino pochi anni per andare in pensione	INPS Tramite bonifico bancario	Art. 4 L. 92/2012 – INPS circ. 119/2013 – INPS mess. 2873/2020
Versamento imposte e contributi	Generalità dei contribuenti	Versamento unificato relativo a: - ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; - contributi previdenziali e assistenziali INPS - contributi dovuti dai committenti alla gestione separata INPS per le collaborazioni; - contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo all'INPS gestione ex Enpals; - rata mensile dei contributi dovuti dai pescatori autonomi; - terza rata della contribuzione atipica dovuta nei confronti dei dirigenti ex Inpdai-contributi di settembre 2025, eccedenti la franchigia di 5000 euro annui, ai lavoratori autonomi occasionali - addizionale regionale IRPEF per le cessazioni del mese precedente; - liquidazione periodica IVA	Titolari di partita IVA con F24 telematico tramite: - modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline – con remote banking) - tramite intermediari abilitati Entratel Per i non titolari di partita IVA con F24 cartaceo tramite: - Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile oppure - Uffici postali abilitati - concessionario della riscossione mediante modello F24. Il versamento può essere eseguito anche con modelli separati.	Artt. 17, 18, 19, 23, 24 e 25, D.Lgs 9.7.1997, n. 241 D.Lgs. n. 56 del 1998 INPS circ. n. 79 del 1998 INPS circ. n. 259 del 1998 D. dir. 14/11/2001 - art. 37, c. 49 L. 248/2006 - Ag. entrate provv. 23 ottobre 2007)
Contributi giornalisti autonomi	Aziende editrici, quotidiani, imprese radiotelevisive	Versamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti con contratto di collaborazione	INPGI gestione separata con modello F24 Accise	INPGI Delib. 17/2008 circ. 5/2009 circ. 2/2024
Contributi figurativi	Lavoratori in aspettativa per carica pubblica	Versamento di una somma pari alla quota dei contributi a carico del lavoratore per i periodi di aspettativa del 2024	Ente previdenziale di appartenenza tramite l'ente pubblico di elezione	Art. 38 L. 488/1999 INPS circ. 81/2000

20 lunedì

Contributi Previdai	Imprese industriali	Versamento dei contributi dovuti sulle retribuzione corrisposta ai dirigenti iscritti al Previdai, nel trimestre precedente.	Previdai mediante c/c bancario e denuncia in via telematica	Previdai cir. n. 24 del 2003 CCNL 3.10.1989 Accordo collettivo 25.11.2009 – Circ. Previdai circ. 32/2010
Comunicazioni obbligatorie marittimi	Armatori e società di armamento	Obbligo di comunicare l'assunzione e la cessazione del mese precedente dei marittimi imbarcati o sbarcati.	Servizio di collocamento in via telematica a mezzo modello Unimare	DM 31.3.2008 Art. 40 L. 133/2008 Min. lavoro nota 28.7.2008
Comunicazioni obbligatorie somministrati	Agenzie di somministrazione	Comunicazione di tutti i rapporti instaurati, prorogati, trasformati e cessati nel mese precedente con lavoratori somministrati	In via telematica al Centro per l'impiego competente a mezzo modello UnificatoSomm	art. 4-bis, comma 7, D.Lgs. 21.4.2000, n. 181 – DI 30.10.2007 – Min. lavoro nota 21.12.2007
Comunicazioni obbligatorie P.A.	Amministrazioni pubbliche	Consegna di copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero consegna della copia del contratto individuale di lavoro per le instaurazioni avvenute nel mese precedente	Al lavoratore	art. 5 L. 4.11.2010, n. 183
Piattaforme digitali	Generalità committenti	Comunicazione dei rapporti autonomi instaurati, con l'intermediazione di piattaforma digitale nel mese precedente	In via telematica tramite il sito servizi.lavoro.gov.it, con il mod. UNI-piattaforme	Art. 9 bis L. 608/1996 Decreto 23.2.2022

23 giovedì

Ritenute appalti	Generalità appaltatori e subappaltatori di appalti superiori a 200.000 euro annuo	Obbligo di trasmissione delle ricevute del versamento delle ritenute operate ai propri lavoratori nel mese precedente oppure, se esentate, copia del certificato di regolarità fiscale	Al committente o appaltatore (in caso di subappalto) mediante invio delle deleghe del mod. F24, con l'elenco nominativo dei lavoratori impiegati nell'appalto, la misura delle retribuzioni corrisposte e il dettaglio delle ritenute operate	Art. 4 D.L. 124/2019 conv. nella L. 157/2019 Agenzia entrate circ. 1/2020 Art. 23 D.L. 23/2020
------------------	---	--	---	--

25 sabato (slitta a lunedì 27)

Assistenza fiscale	Lavoratori che hanno chiesto assistenza fiscale	Consegna l'eventuale dichiarazione integrativa nel caso di errori nel 730/2025	CAF o professionista abilitato	<p>Agenzia entrate 15.3.2025</p> <p>Istruzioni 730-2025</p>
Contributi Enpaia	Datori di lavoro agricoli	Presentazione delle denunce contributive degli impiegati occupati in relazione al mese precedente	<p>ENPAIA</p> <p>unicamente a mezzo sistema di pagamento PagoPa</p>	<p>Legge 29 novembre 1962, n. 1655 -</p> <p>Enpaia circ. dicembre 2008, n. 2</p>

30 giovedì

	Ente di appartenenza o elezione	Versamento dei contributi per il 2024 per conto dei lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che in ragione dell'elezione o della nomina maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione	All'ente previdenziale di appartenenza	<p>Art. 38 L. 488/1999</p> <p>INPS circ. 72/2018</p>
--	---------------------------------	---	--	--

31 venerdì

Provvigioni Agenti	Aziende industriali, commerciali e artigianali	Invio del conto provvigioni e liquidazione agli agenti e rappresentanti delle provvigioni del trimestre precedente	Ad agenti e rappresentanti	Art. 1749 cod. civ.
Denuncia contributiva	Datori di lavoro e consulenti intermediari	Presentazione del flusso dei dati relativi alla retribuzione e alla contribuzione del mese precedente	INPS a mezzo del Flusso Uniemens individuale in via telematica	INPS mess. 11903 del 25.5.2009
Libro unico lavoro	Datori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari	Obbligo di stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente.	mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure a su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione	<p>Art. 39 L. 133/2008-12-30 DM 9.7.2008 - Min. lavoro circ. 20/2008 - INAIL nota 9.12.2008</p> <p>Art. 40 L. 214/2011</p>

31 venerdì

Modello 770	Sostituti di imposta	Presentazione della dichiarazione annuale con indicazione delle somme e valori soggette a ritenuta di imposta e corrisposte nel 2024	Amministrazione finanziaria a mezzo mod. 770/2025 in via telematica	Art. 1 L. 205/2017 Agenzia entrate Prov. 24.2.2025
Certificazione unica	Sostituti di imposta	Trasmissione della certificazione unica in presenza nel 2024, esclusivamente di redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata	Agenzia entrate in via telematica tramite modello CU 2025	Agenzia entrate Prov. 15/1/2025
Cassa integrazione	Generalità datori di lavoro	Termine per presentare le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente	INPS in via telematica	Art. 15 D.Lgs. 148/2015 D.Lgs. 185/2016
Cassa integrazione	Generalità datori di lavoro	Invio dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale in caso di pagamento diretto da parte dell'INPS, in relazione ai periodi integrati nel mese di agosto 2025	INPS In via telematica	Art. 7 D.Lgs. 148/2015 Min. lavoro circ. 1/2022 INPS circ. 18/2022
ISCRO	Lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS	Scade il termine per la Domanda di ISCRO cioè un'indennità di sostegno al reddito per il 2025	INPS In via telematica oppure tramite Patronato	Art. 1 L. 213/2023 INPS mess. 1858/2025
Dichiarazione redditi	Generalità dei contribuenti anche tramite intermediari	Presentazione della dichiarazione dei redditi 2024	Amministrazione finanziaria a mezzo modello Redditi 2025 in via telematica	D.P.R. 322/1998 – Art. 37 c. 10 L. 248/2006 AE Prov. 17.3.2025
Pensione	Pensionati	Presentazione della dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2024 incumulabili con la pensione	INPS In via telematica tramite il servizio on line" dichiarazione della situazione reddituale (RED)	Art. 10 D.Lgs. 503/1992

NOVEMBRE 2025

DATA	DESTINATARI	ADEMPIMENTO	MODALITÀ	NORMA
------	-------------	-------------	----------	-------

Mese di novembre

Mese di novembre Assistenza fiscale	Sostituto che effettua assistenza fiscale	Trattiene dalla busta paga la seconda o unica rata di acconto IRPEF.	Dalle competenze di novembre	Agenzia entrate Provv. 15.3.2025 Istruzioni 730-2025
--	---	--	------------------------------	---

3 lunedì

Libretto famiglia	Utilizzatori libretto famiglia	Comunicazione dei dati delle prestazioni di lavoro occasionale tramite libretto famiglia del mese precedente	INPS a mezzo piattaforma dedicata o contact center	Art. 54 bis L. 96/2017 INPS circ. 107/2017
-------------------	--------------------------------	--	--	---

10 lunedì

Assistenza fiscale	CAF e professionisti abilitati	Trasmissione del risultato contabile delle dichiarazioni integrative del 730-2025	All'agenzia delle entrate in via telematica	Art. 16 bis L. 157/2020 Agenzia entrate Provv. 15.3.2025
		Consegna di copia del mod. 730-25 integrativo elaborato e il relativo prospetto di liquidazione (mod. 730-3 integrativo).	Al lavoratore o pensionato assistito (730-4 integrativo), nonché al sostituti di imposta non inseriti nell'elenco di quelli che hanno chiesto di ricevere i risultati in via telematica	Istruzioni 730-2025

14 venerdì

Prepensionamento	Datori di lavoro	Versamento della provvista mensile del trattamento di prepensionamento dei lavoratori iscritti ai Fondi di solidarietà	All'INPS	Art. 4 L. 92/2012 – INPS circ. 119/2013 – INPS mess. 2873/2020
Bonus psicologo	Generalità Cittadini	Scade il termine per chiedere il bonus per il rimborso delle spese per prestazioni per lo psicologo, se in possesso, di un ISEE al di sotto di 50 mila euro	INPS Tramite canale telematico	Decreto 10.7.2025 INPS circ. 124/2025

16 domenica (slitta a lunedì 17)

Versamento imposte e contributi	Generalità dei contribuenti	Versamento unificato relativo a: - ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; - contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS dai datori di lavoro; - contributi dovuti dai committenti	Titolari di partita IVA con F24 telematico tramite: - modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline – con remote banking) - tramite intermediari abilitati Entratel	D.Lgs 9.7.1997, n. 241, artt. 17, 18, 19, 23, 24 e 25, D.Lgs. 56/1998 INPS circ. 79/1998 e 259/1998 D. dir. 14.11.2001
---------------------------------	-----------------------------	--	--	---

		alla gestione separata INPS per le collaborazioni; - contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo all'INPS gestione ex Enpals; contributi sui compensi ai lavoratori autonomi occasionali - contributi dovuti da artigiani e commercianti relativi al 3° trimestre 2025 e calcolati sul minimale; contributo mensile pescatori - terza rata 2025 contributi agricoli autonomi - pagamento all'INAIL dell'ultima rata del premio derivante da autoliquidazione 2025 - addizionale regionale IRPEF per le cessazioni del mese precedente; - liquidazione periodica IVA.	Per i non titolari di partita IVA con F24 cartaceo tramite: - Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile oppure - Uffici postali abilitati - concessionario della riscossione mediante modello F24. Il versamento può essere eseguito anche con modelli separati.	art. 37, c. 49 L. 248/2006 – Ag. entrate provv. 23 ottobre 2007
Contributi giornalisti autonomi	Aziende editrici, quotidiani, imprese radiotelevisive	Versamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti con contratto di collaborazione	INPGI gestione separata con modello F24 Accise	INPGI Delib. 17/2008 circ. 5/2009 circ. 1/2023

20 giovedì

Comunicazioni obbligatorie marittimi	Armatori e società di armamento	Obbligo di comunicare l'assunzione e la cessazione del mese precedente dei marittimi imbarcati o sbarcati.	Servizio di collocamento in via telematica a mezzo modello Unimare	DM 31.3.2008 Art. 40 L. 133/2008 Min. lavoro nota 28.7.2008
Comunicazioni obbligatorie somministrati	Agenzie di somministrazione	Comunicazione di tutti i rapporti instaurati, prorogati, trasformati e cessati nel mese precedente con lavoratori somministrati	In via telematica al Centro per l'impiego competente a mezzo modello UnificatoSomm	art. 4-bis, comma 7, D.Lgs. 21.4.2000, n. 181 - DI 30.10.2007 – Min. lavoro nota 21.12.2007
Comunicazioni obbligatorie P.A.	Amministrazioni pubbliche	Consegna di copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero consegna della copia del contratto individuale di lavoro per le instaurazioni avvenute nel mese precedente	Al lavoratore	art. 5 L. 4.11.2010, n. 183

20 giovedì

Piattaforme digitali	Generalità committenti	Comunicazione dei rapporti autonomi instaurati, con l'intermediazione di piattaforma digitale nel mese precedente	In via telematica tramite il sito servizi.lavoro.gov.it, con il mod. UNI-piattaforme	Art. 9 bis L. 608/1996 Decreto 23.2.2022
Contributi Enasarco	Preponenti nel rapporto di agenzia	Versamento dei contributi previdenziali per il terzo trimestre 2025, relativi agli agenti e rappresentanti	Enasarco A mezzo modulistica predisposta compilata e inviata in via telematica tramite il sito Internet dell'Enasarco con addebito dei contributi automaticamente su c/c bancario	Art. 2, L. n. 12/73 D.M. 24.2.1984 Enasarco delibera 22.12.2010 n. 95

25 martedì

Ritenute appalti	Generalità appaltatori e subappaltatori di appalti superiori a 200.000 euro annuo	Obbligo di trasmissione delle ricevute del versamento delle ritenute operate ai propri lavoratori nel mese precedente oppure, se esentate, copia del certificato di regolarità fiscale	Al committente o appaltatore (in caso di subappalto) mediante invio delle deleghe del mod. F24, con l'elenco nominativo dei lavoratori impiegati nell'appalto, la misura delle retribuzioni corrisposte e il dettaglio delle ritenute operate	A rt. 4 D.L. 124/2019 conv. nella L. 157/2019 Agenzia entrate circ. 1/2020 Art. 23 D.L. 23/2020
Contributi Enpaia	Datori di lavoro agricoli	Presentazione delle denunce contributive degli impiegati occupati in relazione al mese precedente	ENPAIA unicamente a mezzo sistema di pagamento PagoPa	Legge 29 novembre 1962, n. 1655 Enpaia circ. dicembre 2008, n. 2 Circ. 2/2010

30 domenica (slitta a lunedì 1° dicembre)

Ape sociale e Precoci	Lavoratori aventi diritto all'Ape sociale e alla pensione anticipata precoci nel 2025	Termine ultimo per la Presentazione della domanda di riconoscimento dei benefici pensionistici nel caso in cui dal monitoraggio INPS siano residue risorse rispetto al precedente blocco di richieste	INPS In via telematica	L 232/2016 INPS circ. 99/2017 e 100/2017 33/2018 e 34/2018
Cassa integrazione	Generalità datori di lavoro	Termine per presentare le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente	INPS in via telematica	Art. 15 D.Lgs. 148/2015 Art. 1 L. 234/2021

30 domenica (slitta a lunedì 1° dicembre)

Contributi professionisti	Lavoratori autonomi e professionisti	Versamento del 2° acconto (40%) 2025 del contributo a favore della gestione separata	INPS a mezzo mod. F24	Art. 37 c. 11 L. 248/2006 INPS circ. 105/2025
Contributi artigiani e commercianti	Artigiani e commercianti	Versamento del secondo acconto dei contributi a saldo per la quota di reddito eccedente il minimale per il 2025	INPS - A mezzo mod. F24 tramite posta, banca o concessionario	Art. 37 c. 11 L. 248/2006 INPS circ. 105/2025
Denuncia contributiva	Datori di lavoro e consulenti intermediari	Presentazione del flusso dei dati relativi alla retribuzione e alla contribuzione del mese precedente	INPS a mezzo del Flusso Uniemens individuale in via telematica	INPS mess. 11903 del 25.5.2009
Libro unico lavoro	Datori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari	Obbligo di stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente.	mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure a su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione	Art. 39 L. 133/2008-12-30 DM 9.7.2008 - Min. lavoro circ. 20/2008 - INAIL nota 9.12.2008 Art. 40 L. 214/2011
Contributi FASI	Aziende industriali	Versamento al FASI dei contributi a carico azienda e dirigente relativi al 4° trimestre 2025	FASI mediante bollettino bancario denominato "bollettino freccia"; - con addebito diretto SEPA DIRECT DEBIT (SDD) oppure tramite domiciliazione bancaria	Accordo 30.12.2014 FASI circ. gennaio 2015
Cassa integrazione	Generalità datori di lavoro	Invio dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale in caso di pagamento diretto da parte dell'INPS, in relazione ai periodi integrati nel mese di settembre 2025	INPS In via telematica	Art. 7 D.Lgs. 148/2015 Min. lavoro circ. 1/2022 INPS circ. 18/2022

NEWS IN MATERIA DI LAVORO

Quote 2025 e turismo: assegnati 9.783 posti a livello territoriale

Il Ministero del Lavoro, con la nota direttoriale n. 3891 del 1° ottobre 2025, ha comunicato l'attribuzione territoriale di 9.783 quote di ingresso per lavoratori stranieri stagionali nel settore turistico-alberghiero, previste dal DPCM 27 settembre 2023 sulla programmazione dei flussi per il triennio 2023-2025.

Il provvedimento dà attuazione a quanto stabilito dal decreto-legge 145/2024 (convertito dalla legge 187/2024), che ha imposto per il 2025 la ripartizione paritaria delle quote stagionali tra settore agricolo e turistico-alberghiero, introducendo anche:

- la possibilità di destinare fino al 70% delle quote al click day del 12 febbraio 2025 e il restante 30% a quello del 1° ottobre 2025;
- una riserva fino al 40% per le lavoratrici;
- specifiche quote dedicate a cittadini indiani, in base all'accordo bilaterale Italia-India in vigore dal 1° aprile 2024;
- quote riservate a istanze presentate da organizzazioni datoriali rappresentative a livello nazionale.

Infortunati sul lavoro: aggiornata la classificazione delle professioni

L'Inail, nella sezione "avvisi" del proprio sito istituzionale, ha comunicato che dal 2 ottobre 2025 nella tabella contenente la classificazione e nomenclatura delle professioni Istat-CP2021 è stata eliminata la duplicazione del sesto digit-Voce professionale con codice-descrizione "1.1.2.4.5.6-direttore di scuola d'arte", già presente con codice 1.1.2.4.5.3 e medesima descrizione.

La tabella, utilizzata dai quattro servizi online "Comunicazione di infortunio", "Denuncia di infortunio", "Denuncia di malattia professionale" e "Denuncia di silicosi/asbestosi" è stata, quindi, aggiornata, unitamente alle cronologie delle versioni, ai manuali utente e alle documentazioni tecniche per l'invio offline dei quattro adempimenti che riportano l'informativa.

Stranieri e lavoro, le nuove misure approvate dal Governo

Il Consiglio dei ministri n. 143 del 2 ottobre 2025 ha approvato il Documento Programmatico di Finanza Pubblica (DPFP), con cui si prevedono, tra le altre, misure destinate a ridurre l'incidenza del carico fiscale sui redditi da lavoro, nonché novità in materia di conciliazione vita-lavoro.

Il Consiglio ha inoltre approvato, in via definitiva, il decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio, apportando una modifica rispetto al precedente testo in modo da prevedere la proroga, fino al 2028, delle misure che consentono l'ingresso fuori quota di 10.000 lavoratori stranieri all'anno per l'assistenza di anziani ultraottantenni e persone con disabilità.

Anche il DPCM relativo alla programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028 è stato definitivamente approvato.

ExtraUE: click day il 1° ottobre per il settore turistico-alberghiero

Il portale governativo integrazionemigranti.gov.it ha ricordato che dalle ore 9 del 1° ottobre 2025 i datori di lavoro del settore turistico-alberghiero potranno presentare le istanze di nulla osta all'ingresso per i lavoratori stagionali extraUE che intendono assumere.

Quello del 1° ottobre rappresenta l'ultimo click day previsto dal Decreto flussi per l'anno 2025 ed è la seconda finestra utile, dopo quella dello scorso mese di febbraio che riguardava il 70% delle quote disponibili, destinata ad assegnare il restante 30%.

Le domande sono state precompilate dai datori di lavoro lo scorso luglio e perfezionate tra il 15 e il 21 settembre sul Portale Servizi del Ministero dell'Interno, sezione Sportello Unico Immigrazione.

Il 1° ottobre sarà possibile presentarle accedendo all'area riservata dello stesso Portale.

In caso di decesso la Prestazione universale va agli eredi

L'INPS, con il messaggio n. 2821 del 26 settembre 2025, ha precisato che in caso di decesso del beneficiario dell'assegno di assistenza, le rate della prestazione maturate e non riscosse devono essere liquidate agli eredi del de cuius, previa rendicontazione della spesa sostenuta, e dietro presentazione di specifica domanda telematica da parte degli eredi.

In particolare, ai fini della percezione dei ratei maturati dell'assegno di assistenza, l'erede deve rendicontare la spesa sostenuta dal deceduto beneficiario della Prestazione Universale:

- nel caso di assunzione di lavoratore domestico, mediante l'allegazione in procedura della copia del contratto di lavoro (qualora non già allegato precedentemente) e delle copie delle buste paga quietanzate intestate al de cuius;
- nel caso di servizi di assistenza, mediante l'allegazione della copia delle fatture regolarmente quietanzate intestate al de cuius.

Riguardo al mese del decesso, il rateo della prestazione può, comunque, essere erogato per intero, previa regolare rendicontazione, fino all'ammontare massimo di 850 euro, anche se il decesso interviene nel corso del mese.

Italia- Giappone: un visto particolare per vacanza-lavoro

Sulla G.U. n. 224/2025 è stata pubblicata la Legge n. 136 del 17 settembre 2025, che ratifica e dà esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e il Giappone in materia di vacanza-lavoro, fatto a Roma il 2 maggio 2022, prevedendo il rilascio, a titolo gratuito da parte della rappresentanza diplomatica dello Stato ospitante presente nel Paese d'origine, di un visto per vacanza-lavoro.

Il visto viene rilasciato al soggetto che soddisfa i seguenti requisiti:

- ha intenzione di entrare nell'altro Paese principalmente con lo scopo di trascorrere le vacanze;
- ha, al momento della richiesta del visto, un'età compresa tra i 18 e i 30 anni;
- non è accompagnato da persone a carico, ad eccezione di quelle in possesso del visto vacanza-lavoro o di altro visto rilasciato dal proprio Paese;
- è in possesso di un passaporto con validità di almeno 3 mesi in più rispetto al periodo previsto del suo soggiorno e di un titolo di viaggio di ritorno o fondi sufficienti per acquistarlo;

- dispone delle sostanze necessarie a mantenersi nel Paese ospitante;
- intende lasciare il Paese ospitante alla fine del proprio soggiorno senza alterare il proprio status di residenza durante il soggiorno;
- non ha già precedentemente ottenuto un visto per vacanza-lavoro dal proprio Paese;
- risulta conforme a tutti i requisiti sanitari;
- dispone di un'assicurazione medica sufficiente;
- non ha precedenti penali;
- ha intenzione di conformarsi alle leggi e ai regolamenti in vigore nel Paese ospitante durante tutto il soggiorno.

Il visto vacanza-lavoro rilasciato dal Giappone ai cittadini italiani consente di rimanere nel Paese ospitante per un anno dalla data di ingresso e permette di esercitare un'attività professionale senza permesso di lavoro, come attività accessoria delle loro vacanze.

Invece, quello rilasciato dall'Italia ai cittadini giapponesi, consente di soggiornare per un anno, ma di esercitare l'attività professionale senza permesso di soggiorno di lavoro, non necessariamente presso lo stesso datore di lavoro, per un periodo non superiore a sei mesi.

Ognuno dei due Paesi fissa annualmente il numero di visti per vacanza-lavoro che può rilasciare.

Cessazione dei requisiti di partecipazione al fondo pensione e riscatto

La COVIP, con la risposta a un quesito del mese di settembre 2025, ha precisato che i lavoratori dipendenti e appartenenti a determinati profili professionali, che al raggiungimento dei 60 anni perdono il titolo abilitante allo svolgimento della loro specifica attività lavorativa, possono richiedere al Fondo l'erogazione della prestazione pensionistica complementare, ma non anche il riscatto ex art. 14, comma 5, del Decreto lgs. 252/2005.

Più precisamente, l'intervento della Commissione di vigilanza sui fondi pensione riguarda la possibilità di esercitare il riscatto per cessazione dei requisiti di partecipazione al Fondo da parte di predetti lavoratori che cessano al contempo dal rapporto di lavoro e maturano, in presenza di un'anzianità contributiva di 20 anni, il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, la cui erogazione tuttavia decorre alcuni mesi dopo la data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi, in base al meccanismo delle cc.dd. finestre.

La Covip precisa che tali lavoratori, nel momento in cui maturano i requisiti anagrafici e contributivi per la pensione di vecchiaia, possono direttamente chiedere al Fondo l'erogazione della prestazione pensionistica complementare senza dover attendere l'effettiva erogazione della pensione base, a condizione che abbiano maturato almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare.

Invece, in merito alla possibilità di fruire del diritto di riscatto per cessazione dei requisiti di partecipazione, la Covip richiama i previgenti orientamenti con i quali aveva precisato che per qualificare tali situazioni vanno esaminati non soltanto i profili formali ma anche i profili di carattere sostanziale, tra cui il mantenimento o meno delle condizioni di partecipazione dell'iscritto al fondo, anche e soprattutto sotto il profilo dei flussi contributivi.

Dall'esame dei precedenti orientamenti, ne deriva che non si realizza una situazione di "cessazione dei requisiti di partecipazione", in capo ai lavoratori che cessano il rapporto di lavoro e maturino il requisito per la prestazione pensionistica complementare, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Decreto lgs. 252/2005.

Questi soggetti, come sopra ricordato, possono richiedere la sola prestazione pensionistica complementare, ma non anche il riscatto.

Infine, la Covip evidenzia che quanto detto trova applicazione anche con riferimento a coloro che, avendo perso i requisiti di partecipazione, per le più diverse ragioni, non hanno chiesto il riscatto e sono rimasti iscritti fino all'avvenuta maturazione dei requisiti per la prestazione pensionistica complementare. Anche costoro non hanno più alcuna ragione per invocare la "cessazione dei requisiti di partecipazione".

Disabilità: niente certificato introduttivo senza profilazione del medico

L'INPS, con il messaggio n. 2806 del 25 settembre 2025, ha fornito le indicazioni operative sulla profilazione dei medici certificatori per l'accesso al servizio di presentazione del certificato medico introduttivo ai fini dell'accertamento delle condizioni di disabilità.

L'Istituto previdenziale, facendo seguito al Messaggio n. 2600/2025, ha precisato che i medici certificatori già profilati possono utilizzare il profilo in loro possesso per l'acquisizione dei nuovi certificati medici introduttivi, per i soggetti residenti o domiciliati nei territori coinvolti nella sperimentazione, dal 30 settembre 2025.

Invece, per i medici certificatori che si profilano per la prima volta, è necessaria una specifica abilitazione ai servizi telematici da richiedere compilando il modulo "AP110 - Richiesta di abilitazione ai servizi telematici per medici certificatori". Il citato modulo

“AP110” è scaricabile in formato .pdf dal sito istituzionale www.inps.it nella sezione “Moduli” e deve essere compilato e trasmesso tramite posta elettronica certificata (PEC) alla Struttura territorialmente competente dell’INPS, all’indirizzo individuato nella sezione “Sedi e Contatti” del medesimo sito istituzionale. Una volta ottenuto il profilo di medico certificatore, è possibile accedere alla nuova procedura di compilazione e trasmissione del certificato medico introduttivo.

Al primo tentativo di accesso alla nuova procedura di compilazione del certificato medico introduttivo, i medici certificatori di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale, medici in quiescenza iscritti all’albo, liberi professionisti e medici in servizio presso strutture private accreditate vengono automaticamente indirizzati alla sezione “Profilo medico” dell’applicativo, nella quale il medico certificatore deve spuntare obbligatoriamente la dichiarazione di responsabilità, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla formazione effettuata.

Invece, i medici in servizio presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i centri di diagnosi e cura delle malattie rare, devono spuntare nella nuova procedura del certificato medico introduttivo la struttura sanitaria di appartenenza e sono esenti dalla verifica del requisito della formazione di cui al comma 2 dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2024.

Nuove convenzioni INPS per la riscossione dei contributi

L’INPS, con le circolari da 132 a 136 del 12 agosto 2025, ha reso noto di aver sottoscritto nuove convenzioni con Enti bilaterali aventi a oggetto la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento delle attività dell’Ente medesimo.

Le convenzioni sono state stipulate con i seguenti enti:

- Ente Bilaterale Nazionale Innovazione e Sviluppo Organismo Paritetico (EBINNOVA);
- Ente Sviluppo Bilaterale Imprese per l’Italia (E.S.B.I.I.);
- Ente Bilaterale EB WORK;
- FESICA CONFSAL UNCI (FUEB);
- Ente Nazionale Bilaterale Scuola Non Statale (ENBiScuNS).

Le convenzioni hanno validità fino al 31 dicembre 2026 e sono rinnovabili per un ulteriore triennio su specifica richiesta dei Fondi da fare pervenire entro il mese di giugno 2026 all’INPS a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Niente restituzione dell'IVA se l'appalto è riqualficato in somministrazione

L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 50 del 3 ottobre 2025, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di richiedere la restituzione dell'IVA non dovuta, avendo a riguardo l'ipotesi in cui l'imposta sia stata applicata ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi accertata in via definitiva dagli uffici del fisco.

L'ipotesi vagliata dall'Agenzia a titolo di esempio è quella della riqualficazione del rapporto stipulato tra le parti da contratto di appalto di servizi, con esposizione dell'IVA in fattura, a somministrazione di lavoro. La risoluzione riepiloga il quadro giuridico di riferimento e sottolinea che la restituzione dell'IVA è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.

A fronte di ciò, tornando alla fattispecie esaminata, chiarisce che se a seguito dell'attività di controllo da parte degli uffici dell'Agenzia delle entrate il rapporto contrattuale tra le parti venga riqualficato e conseguentemente escluso il diritto alla detrazione dell'IVA collegata alle prestazioni afferenti al contratto asseritamente ritenuto di appalto per invalidità del titolo giuridico dal quale scaturiscono, non essendo configurabile una prestazione dell'appaltatore imponibile ai fini IVA, non potrà darsi luogo ad alcuna restituzione dell'imposta.

Aggiornati documento e allegato tecnico Uniemens

L'INPS ha rilasciato la versione 4.31 del Documento tecnico Uniemens del 30 settembre 2025, nonché la versione 4.31.0 dell'Allegato tecnico.

La novità di maggior interesse è l'inserimento in "DenunciaIndividuale" dell'elemento "InfoEvento" in "DifferenzeAccredito" di "DatiRetributivi".

Inoltre, ha rilasciato lo schema di validazione .xsd 4.31.0 e la versione 49.0 dell'elenco dei Codici contratto della sezione "poscontributiva". Ha poi reso disponibile la nuova versione 15.0 dell'Appendice G - Correlazioni tra qualifica e contratto.

On line la guida sulle cartelle di pagamento

L'Agenzia delle entrate – riscossione, il 1° ottobre 2025, sul proprio sito internet ha pubblicato una guida con le modalità operative sul funzionamento della cartella di pagamento, ossia lo strumento principale per informare il contribuente che l'Agenzia stessa è stata incaricata dagli Enti creditori di recuperare somme che risultano non versate e di cui chiede la regolarizzazione.

Infatti, l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e alcuni Enti territoriali, tra i quali Comuni, Province, Città metropolitane, Comunità montane, Unioni di Comuni possono richiedere il pagamento delle somme a loro dovute tramite gli avvisi di accertamento esecutivi e, nel caso dell'INPS, degli avvisi di addebito.

In questo caso, se il contribuente non regolarizza il pagamento, l'Ente affida le somme da recuperare ad Agenzia delle entrate-Riscossione.

Per quanto riguarda gli avvisi di accertamento esecutivi, l'Agenzia delle entrate invia al contribuente l'avviso di presa in carico per informarlo di aver ricevuto il mandato dell'Ente per il recupero del credito; per gli avvisi di addebito emessi e notificati dall'INPS non è, invece, previsto l'invio di alcun avviso di presa in carico e, una volta che le somme da riscuotere le vengono affidate dall'Istituto, l'Agenzia può avviare le procedure per il recupero del credito.

L'Agente della riscossione può, a seguito di istanza del contribuente, concedere la rateizzazione della cartella o degli avvisi per i quali l'Ente creditore ha affidato all'Agenzia il credito da riscuotere, salvo diverse indicazioni dell'Ente creditore.

Una volta ricevuto il pagamento dell'importo, Agenzia delle entrate-Riscossione effettua il riversamento di quanto riscosso alle casse dello Stato o degli altri Enti creditori.

In caso di mancata regolarizzazione entro i termini previsti e in assenza di provvedimenti che sospendono la riscossione, l'Agenzia avvia le procedure cautelari o esecutive per il recupero delle somme dovute.

La guida ricorda anche che la cartella può essere notificata: tramite posta elettronica certificata (PEC); dagli ufficiali della riscossione o dagli altri soggetti (i messi notificatori) anche non necessariamente dipendenti dell'Agente della riscossione, ma nominati dallo stesso oppure attraverso l'invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno.

Domestici: entro il 10 ottobre la terza rata dei contributi

Il portale governativo integrazionemigranti.gov.it ricorda che dal 1° al 10 ottobre p.v. i datori di lavoro domestico sono tenuti a versare i contributi di colf, badanti e babysitter relativi al trimestre luglio-settembre 2025.

I contributi vanno versati insieme a quelli contrattuali obbligatori per l'assistenza sanitaria e assicurativa integrativa (cassa colf). Il datore versa anche le quote a carico del lavoratore, che poi possono essere trattenute dalla retribuzione.

L'importo varia in base alla retribuzione (ma è forfetario oltre le 24 ore settimanali) ed è per i rapporti a tempo determinato non giustificati dalla sostituzione di lavoratori assenti (ferie, malattia, maternità). Qui gli importi validi per tutto il 2025. Sul sito dell'Inps è disponibile un simulatore per il calcolo.

Il versamento, spiega l'Inps sul suo sito web, "può essere effettuato con:

- bollettini MAV inviati direttamente dall'INPS;
- procedura online del Portale dei Pagamenti, utilizzando la modalità "Pagamento immediato pagoPA" con carta di credito o debito, con prepagata oppure con addebito in conto;
- soggetti aderenti al circuito Reti Amiche (collegandosi al sito www.tabaccai.it "reti amiche" è possibile trovare una ricevitoria/tabaccheria, più vicina alla propria residenza, che ha aderito al servizio);
- avviso di pagamento PagoPA che può essere stampato dal Portale dei pagamenti e contiene il codice avviso, l'importo da pagare, la data entro la quale effettuare il pagamento e le istruzioni per il pagamento. L'elenco degli operatori e dei canali abilitati a ricevere pagamenti tramite PagoPA è disponibile nel sito internet www.pagopa.gov.it".

Addizionali regionali 2025: la tabella riepilogativa aggiornata a settembre

La redazione di LF ha aggiornato a settembre la tabella che riepiloga in ordine alfabetico le aliquote per l'anno 2025 delle addizionali regionali all'IRPEF.

In scadenza la dichiarazione 770 semplificata

L'Agenzia delle entrate, tramite il sito fiscooggi.it, ricorda che i datori di lavoro con non più di cinque dipendenti, che hanno scelto la modalità semplificata di dichiarazione dei sostituti d'imposta, hanno tempo fino a domani 30 settembre 2025 per inviare il prospetto delle ritenute e trattenute operate da gennaio ad agosto di quest'anno.

Oltre tale termine, non sarà più possibile trasmettere i dati richiesti per completare la procedura alternativa al modello 770 "tradizionale".

Si ricorda che la dichiarazione semplificata, in questa prima fase, è riservata ai sostituti d'imposta che:

- corrispondono solo redditi da lavoro dipendente, autonomo o assimilati
- operano ritenute e trattenute alla fonte
- versano le somme tramite F24 usando i servizi telematici dell'Agenzia
- avevano al 31 dicembre 2024 non più di cinque dipendenti.

Questi datori, in alternativa al modello 770, possono assolvere l'obbligo dichiarativo annuale comunicando direttamente tramite F24 le ritenute operate e gli eventuali crediti da utilizzare in compensazione. I dati aggiuntivi da comunicare in occasione dell'invio del modello F24 sono esposti nel nuovo modello "Prospetto delle ritenute/trattenute operate".

Pensionati: parte la campagna RED 2025

Lo comunica l'Inps col messaggio del 30 settembre 2025 n. 2842. Il cui riconoscimento di alcune delle citate prestazioni è subordinato infatti all'ammontare dell'importo dei redditi del titolare della prestazione e, in taluni casi, del coniuge e dei familiari componenti il nucleo reddituale rilevante. Si tratta ad esempio di alcune prestazioni come la maggiorazione sociale, l'integrazione al trattamento minimo e la somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima). L'invio delle dichiarazioni delle situazioni reddituali rilevanti sulle prestazioni collegate al reddito è possibile con le seguenti modalità:

- direttamente, da parte del cittadino, accedendo con la propria identità digitale al servizio online RED Precompilato, disponibile sul sito istituzionale www.inps.it nella sezione "Pensione e Previdenza";
- indirettamente rivolgendosi a un Centro autorizzato di Assistenza Fiscale (CAF). Il termine finale per la presentazione della dichiarazione reddituale è il 28 febbraio 2026.

APPROFONDIMENTI

Sportivi: un'autocertificazione per l'esenzione fino a 15 mila euro

Il CONI, con la nota informativa n. 1 del 15 settembre 2025, ha diffuso la Risposta alla consulenza giuridica dell'Agenzia delle entrate n. 956-13/2024 (poi pubblicata con il n. 14/2025), richiesta dal Comitato olimpico lo scorso anno e ottenuta soltanto nel mese di settembre 2025, in merito al regime di esenzione fiscale fino a 15 mila euro riconosciuto agli sportivi del settore dilettantistico, a seguito della riforma introdotta dal Dlgs 36/2021.

Sul punto l'Agenzia delle entrate precisa che fino a 15 mila euro non dovrà essere applicata la ritenuta di acconto, sia nel caso di collaborazione coordinata e continuativa che nel caso di lavoro autonomo.

Poiché tale soglia di esenzione è relativa alle somme complessivamente percepite nell'anno dal lavoratore sportivo, il collaboratore o lavoratore autonomo dovrà rilasciare all'ente sportivo erogante una autocertificazione con cui attesti l'ammontare complessivo dei compensi sportivi percepiti nell'anno.

Inoltre, i compensi di lavoro autonomo sportivo da considerare ai fini della determinazione del reddito imponibile sono unicamente quelli eccedenti la soglia di euro 15.000. Da tale importo andranno detratti i costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di lavoro autonomo sportivo, in base alle previsioni del TUIR.

Riguardo al regime forfettario, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che i componenti positivi di reddito cui applicare il coefficiente di redditività deve essere costituito unicamente dai compensi che eccedono la soglia di esenzione di euro 15.000.

In ogni caso, tale importo (euro 15.000) resta rilevante ai fini della verifica della soglia massima dei compensi percepiti nell'anno precedente, per verificare la possibilità di non decadere da tale regime.

L'Agenzia delle entrate precisa inoltre che, ai fini della verifica delle cause ostative per l'accesso al regime forfettario nel 2024, rilevino unicamente i redditi derivanti da rapporti di lavoro autonomo sportivo attivati a decorrere dal 1°luglio 2023 e non anche quei compensi che, nella versione previgente al Dlgs 36/2021, erano qualificati come redditi diversi ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. m) TUIR.

Il Coni aveva chiesto chiarimenti anche sui premi previsti in ambito sportivo.

Sul punto l'Agenzia delle entrate ha chiarito che le somme erogate ad atleti e tecnici dell'area del dilettantismo in dipendenza di contratti di lavoro sportivo di cui sono titolari,

anche se qualificati nei contratti come “premi” non possono essere assoggettate a ritenuta a titolo di imposta, in quanto costituiscono parti variabili della retribuzione determinata in base ai risultati sportivi raggiunti. Pertanto, dovranno essere assoggettate a tassazione ordinaria unitamente alla parte fissa prevista nel contratto, sia di collaborazione coordinata e continuativa sia di lavoro autonomo.

Inoltre, i premi corrisposti direttamente alle società sportive di appartenenza non rientrano tra quelli per i quali è possibile applicare al ritenuta a titolo di imposta.

Invece, sono soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta i premi eventualmente erogati dalle Federazioni sportive per i risultati sportivi ottenuti e per i ritiri agli atleti delle squadre nazionali e a quelli convocati in nazionale.

Infine, in merito alla non concorrenza alla determinazione della base imponibile IRAP dei compensi non superiori a 85 mila euro, è stato chiarito che tale agevolazione si applica solo ai casi in cui il singolo compenso non superi tale importo. In caso contrario, l'intero importo (e quindi non solo la parte eccedente), costituirà base imponibile al fine della determinazione della base imponibile IRAP.

Istruzioni INPS sul pignoramento delle prestazioni previdenziali

L'INPS, con la circolare n. 130 del 30 settembre 2025, ha fornito le indicazioni operative in merito al pignoramento delle somme erogate a titolo di prestazioni previdenziali non pensionistiche e indennità a sostegno al reddito dei lavoratori in conseguenza di cessazione, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Prima di tutto viene richiamato l'art. 545 cpc che distingue tra crediti del tutto impignorabili volti a soddisfare esigenze vitali o particolari bisogni dell'esecutato (si tratta dei crediti aventi a oggetto sussidi di povertà, maternità, malattia o funerali) e crediti parzialmente pignorabili con limiti specifici e percentuali diverse a seconda del tipo di reddito (ad esempio, stipendi e pensioni).

Pignorabilità assoluta

Riguardo ai crediti con impignorabilità assoluta, l'INPS precisa che sono da considerarsi impignorabili le somme erogate dall'Istituto per prestazioni a titolo di malattia (compresa la malattia in favore dei lavoratori marittimi e la malattia e la degenza ospedaliera in favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata), maternità, paternità, nonché quelle collegate ai congedi parentali, alle prestazioni antitubercolari, ai permessi e ai congedi straordinari per assistenza ai disabili.

Questi crediti possono comunque essere ceduti, sequestrati e pignorati, nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l'INPS derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall'Istituto stesso, ovvero da omissioni contributive.

Invece, le somme dovute a titolo di assegni familiari e di assegno per il nucleo familiare non possono essere sequestrate, pignorate o cedute se non per causa di alimenti a favore di coloro per i quali gli assegni sono corrisposti.

Pignorabilità parziale

In merito ai crediti parzialmente impignorabili, la circolare evidenzia che i limiti di pignorabilità della retribuzione e degli emolumenti a essa assimilabili trovano applicazione anche per i crediti derivanti da somme e indennità per prestazioni previdenziali sostitutive della retribuzione. La pignorabilità di tali crediti è, quindi, consentita per i crediti alimentari, nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato e per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni e per ogni altro credito nella misura di un quinto.

In caso di simultaneo concorso delle cause di credito, la quota pignorabile può estendersi fino alla metà del complessivo ammontare del credito.

Riguardo al concetto di prestazioni previdenziali sostitutive della retribuzione, l'INPS richiama la circolare n. 326/1997 del Ministero delle finanze secondo cui tutte le indennità e le somme o i valori percepiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente o equiparati a questi (ad esempio, la cassa integrazione, l'indennità di disoccupazione, la mobilità, la indennità di maternità, etc.), comprese quelle che derivano da transazioni di qualunque tipo e l'assegno alimentare corrisposto in via provvisoria a dipendenti per i quali pende il giudizio innanzi all'autorità giudiziaria, sono assoggettabili a tassazione come redditi di lavoro dipendente.

Crediti alimentari

Sul punto la circolare precisa che mentre per l'assegno dovuto a titolo di contributo al mantenimento dei figli, anche maggiorenni, sia in sede di separazione che in sede di divorzio dei genitori, la giurisprudenza di legittimità in sede civile è stata sempre concorde nell'assegnare a tale credito natura alimentare, con le correlate connotazioni di indisponibilità e impignorabilità (se non per crediti parimenti alimentari), in passato, non è emersa una visione unitaria della natura dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge separato o divorziato.

Il contrasto giurisprudenziale è stato risolto dalle SU della Corte di cassazione (sent. n. 32914/2022) secondo cui, considerato il carattere "latamente alimentare" o la funzione anche alimentare dell'assegno di mantenimento (nel senso della ricomprensione del *minus* alimentare nella più ampia obbligazione di mantenimento), per analogia, agli assegni separativi o divorzili risulta applicabile il trattamento riservato agli alimenti, quanto ai caratteri della impignorabilità e della non compensabilità dell'assegno di mantenimento, propri della disciplina dell'assegno alimentare.

Tuttavia, il legislatore non ha fissato in maniera rigida la misura e il contenuto della prestazione alimentare in senso proprio, atteso che ciò richiede una valutazione personalizzata la cui determinazione è riservata al giudice di merito, valutate tutte le variabili del caso concreto.

Pertanto, in ogni caso, l'espropriazione di crediti per cause di alimenti richiede, come condizione di efficacia del pignoramento, l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato, che deve contenere l'indicazione della misura entro la quale può avvenire il pignoramento del credito alimentare.

Anticipazione NASPI

Le somme riconosciute a titolo di anticipazione della NASPI non soggiacciono ai limiti di pignorabilità dei redditi da lavoro e assimilati, in quanto perdono la natura di prestazione a sostegno del reddito, assumendo quella di incentivo all'autoimprenditorialità e sono, dunque, pignorabili fino a concorrenza del credito.

Modalità delle trattenute

Le trattenute operate a titolo di pignoramento presso terzi devono essere effettuate sulla prestazione netta spettante al debitore pignorato, titolare della prestazione, dopo che sulla stessa, quindi, sono state applicate le ritenute fiscali.

Fanno eccezione gli assegni periodici corrisposti al coniuge, a esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Tali assegni periodici, infatti, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del TUIR, sono oneri deducibili fino a concorrenza del reddito complessivo. Parallelamente, tale importo costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera i), del TUIR, per il coniuge che lo percepisce e, di conseguenza, la trattenuta per il pignoramento va applicata sul lordo della prestazione.

Concorso di pignoramenti

L'INPS, richiamando l'articolo 545, quinto comma, del c.p.c., precisa che anche per la soddisfazione dei crediti alimentari, i crediti previdenziali sostitutivi della retribuzione possono essere pignorati al massimo fino alla metà e nell'ipotesi in cui il medesimo credito sia già assoggettato a esecuzione forzata è pignorabile al massimo nella misura pari alla differenza tra la metà del credito da prestazione e quanto già assoggettato al precedente pignoramento.

Inoltre, in caso di più pignoramenti deve essere data esecuzione all'ordinanza relativa alla procedura esecutiva notificata in data anteriore. Pertanto, in caso di precedenti procedure esecutive già attive sul trattamento previdenziale può essere data esecuzione al pignoramento solo dopo l'integrale soddisfo di tali procedure.

Pignoramenti eseguita dall'Agente della Riscossione

In caso di pignoramento per conto dell'Agente della Riscossione i limiti che si applicano sono i seguenti: un decimo per prestazioni di importo fino a 2.500 euro, un settimo per prestazioni di importo superiore a 2.500 euro e non superiore a 5.000 euro e un quinto per le prestazioni il cui importo sia superiore a 5.000 euro. Detti importi devono intendersi al netto dell'imposizione fiscale già calcolata sulla prestazione.

Ritenuta IRPEF

L'INPS in qualità di sostituto d'imposta è tenuto a operare una ritenuta alla fonte del 20% quale acconto IRPEF sugli importi trattenuti a titolo di pignoramento presso terzi, se sussistono i requisiti precisati dall'Agenzia delle entrate (circ. n. 8/E del 2011): il creditore pignoratizio deve essere un soggetto IRPEF e non un ente o società soggetto a IRES e il terzo erogatore deve essere un sostituto d'imposta ai sensi degli articoli 23 e seguenti del citato D.P.R. n. 600/1973, ossia uno dei soggetti a cui tassativamente la legge conferisce l'obbligo di pagare le imposte in luogo di altri, per fatti e situazioni ad essi riferibili.

Prestazioni previdenziali pignorabili

Secondo la circolare, le previdenziali non pensionistiche cedibili, sequestrabili, pignorabili per debiti verso l'Istituto sono le seguenti:

- le indennità di disoccupazione (disoccupazione ordinaria, disoccupazione con requisiti ridotti, disoccupazione in favore degli operai agricoli; disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati e dei lavoratori frontalieri; indennità di disoccupazione ASpl e MiniASpl; trattamenti speciali di disoccupazione edile; indennità di mobilità; indennità di disoccupazione NASpl; indennità di

- disoccupazione DIS-COLL; indennità di disoccupazione ALAS/IDIS per lavoratori iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo);
- le prestazioni integrative della disoccupazione erogate dai fondi di solidarietà (assegno emergenziale; assegni integrativi della durata e della misura delle prestazioni di disoccupazione o della mobilità);
 - Indennità Straordinaria di Continuità Reddittuale e Operativa (ISCRO);
 - i trattamenti economici di malattia (per i lavoratori dipendenti e parasubordinati, nonché per gli iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo e per i lavoratori marittimi);
 - le indennità antitubercolari (indennità giornaliera, indennità post-sanatoriale, assegno di cura e sostentamento, assegno natalizio);
 - le indennità di maternità/paternità (congedo di maternità, congedo di paternità, congedo parentale per lavoratori dipendenti/parasubordinati/liberi professionisti e autonomi, nonché per gli iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo);
 - le prestazioni assicurate dal Fondo di garanzia (trattamento di fine rapporto e crediti da lavoro);
 - i trattamenti di integrazione salariale in favore degli operai dell'edilizia, artigianato e industria (CIGO), i trattamenti di integrazione salariale straordinaria (CIGS), i trattamenti di integrazione salariale erogati dai Fondi di solidarietà (assegno ordinario, assegno di integrazione salariale), nonché in favore degli operai agricoli (CISOA);
 - le prestazioni integrative delle integrazioni salariali erogate dai Fondi di solidarietà.

Quindi, per il recupero dei propri crediti l'Istituto può effettuare un prelievo diretto sugli eventuali crediti derivanti dalle prestazioni elencate di cui il soggetto debitore sia beneficiario e che, fermo restando il limite di un quinto, non rilevano le limitazioni previste dall'articolo 545, secondo comma, del c.p.c. in ordine all'impignorabilità dei sussidi di maternità e malattia.

Infine, l'INPS ribadisce che le disposizioni di salvaguardia previste per le prestazioni pensionistiche non sono applicabili alle prestazioni non pensionistiche.

All'esame della Camera nuove misure di welfare per gli iscritti alla gestione separata

La Commissione lavoro della Camera, in data 1° ottobre 2025, ha iniziato l'esame di un disegno di legge del CNEL recante disposizioni in materia di welfare dei professionisti iscritti alla Gestione separata presso l'INPS e misure per il consolidamento delle prestazioni di welfare.

La proposta di legge si compone di 7 articoli, aventi ad oggetto le seguenti materie.

Indennità di maternità e congedi parentali

In tema di tutela della maternità delle lavoratrici iscritte alla gestione separata non iscritte ad altre forme obbligatorie, tenute al versamento dell'aliquota aggiuntiva, si prevede la fissazione di un limite minimo in relazione all'importo dell'indennità di maternità (che è riconosciuta per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, a prescindere dalla effettiva astensione dall'attività lavorativa). Si prevede, dunque, che tale indennità non possa comunque essere inferiore al 150% dell'importo mensile dell'assegno sociale, come rivalutato, per ciascuna delle cinque mensilità previste.

Si intende poi riconoscere un trattamento economico per congedo parentale alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla Gestione separata - non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e tenuti al versamento della richiamata contribuzione - entro i primi dodici anni di vita del bambino per un periodo di tre mesi per ciascun genitore e per ulteriori tre mesi, in alternativa tra loro. Tale trattamento economico sarà riconosciuto indipendentemente dall'effettiva astensione dall'attività lavorativa. Si prevede inoltre l'elevazione dell'indennità dal 30% all'80% per i periodi di congedo fruiti entro il primo anno di vita del figlio.

Indennità di degenza ospedaliera, malattia e malattia grave

Si vuole introdurre l'innalzamento della soglia massima di reddito individuale - presa in considerazione nell'anno solare precedente - entro la quale sono corrisposte ai soggetti in questione l'indennità di malattia (e di malattia grave) e quella di degenza ospedaliera, facendola coincidere con il massimale contributivo previsto per gli iscritti alla Gestione separata (senza riduzione del 30%).

Inoltre, si prevede di elevare da 61 a 90 giorni il limite massimo di fruizione dell'indennità giornaliera di malattia e si intende innalzare del 30% la misura dell'indennità di degenza ospedaliera nonché l'indennità dovuta per le malattie gravi.

Indennità di continuità reddituale e operativa

Il ddl prevede che ai soli fini dell'accesso all'ISCRO, il requisito dell'iscrizione alla Gestione separata si considera adempiuto quando il richiedente risulti comunque in regola con i versamenti contributivi nel triennio precedente alla domanda, anche se anche l'iscrizione non risulta ancora formalizzata.

Altra novità relativa all'indennità in oggetto, contrariamente a quanto attualmente previsto, è che potranno accedervi anche i soggetti assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, purché tali soggetti, nei tre anni precedenti alla domanda, non abbiano percepito redditi soggetti a contribuzione né abbiano versato contributi presso tali gestioni previdenziali obbligatorie. Resta fermo che l'ISCRO non sarà cumulabile con altre indennità aventi la medesima finalità erogate da altre forme previdenziali obbligatorie.

Maggiore ruolo alla contrattazione collettiva per ridurre il gender pay gap

L'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) ha pubblicato "The role of bargaining and discrimination in the gender wage gap in France: A cross-country perspective", un documento che prende in esame l'impatto della contrattazione collettiva e delle discriminazioni nella determinazione del gender pay gap.

Entrando nel dettaglio, il documento dell'OCSE analizza un caso francese, che ha riflessi anche su altri paesi Europei.

Nel 2022 in Francia, la differenza retributiva tra uomo e donna era del 12%. Praticamente a parità di orario di lavoro e con contratto full-time, per ogni euro guadagnato dall'uomo la donna ne percepiva 88 centesimi.

Dall'analisi è emerso che in Francia l'88% del gender wage gap si concentra all'interno delle aziende (within-firm gap). Questo significa che, all'interno delle stesse imprese, i lavoratori ad alto salario, più spesso uomini, ricevono premi salariali superiori, contribuendo così al gap aziendale.

Invece, il 12% del divario è dovuto al fatto che uomini e donne sono diversamente distribuiti tra le aziende dei vari settori, che hanno tra loro notevoli differenze salariali (between-firm gap). In sostanza, all'interno delle aziende ad alto reddito sono assunte, in media, meno donne.

Osservando il ruolo della contrattazione collettiva e individuale, emerge che la contrattazione individuale è particolarmente rilevante per i lavoratori ad alto salario, contribuendo così ad ampliare il gap salariale di genere, mentre nei bassi salari prevale la contrattazione collettiva, che tende a limitare le differenze.

Analizzando i settori particolarmente redditizi e quelli a bassa produttività e basso salario, appare chiaro come in questi ultimi vi sia una minore sproporzione nella determinazione dei salari. Nel settore alberghiero e della ristorazione il divario di genere è molto basso rispetto a settori dove gli stipendi sono generalmente più elevati (media, tessile, gomma, plastica e minerali).

Infine, occorre sottolineare che il divario salariale riflette anche la diversa distribuzione dei premi aziendali, i quali tendono a favorire in misura maggiore gli uomini, impiegati in aziende ad alta produttività e operanti in determinati settori.

Alla luce di quanto emerso, nel rapporto sono contenute alcune raccomandazioni di policy, finalizzate a ridurre il gender pay gap.

Prima di tutto viene raccomandato di adottare politiche che favoriscano una più equa distribuzione dei carichi famigliari (che in generale gravano prevalentemente sulle donne), attraverso un rafforzamento dei congedi parentali, investimenti nei servizi per l'infanzia e la rimozione degli ostacoli finanziari che solitamente scoraggiano il lavoro del secondo percettore di reddito.

Tali interventi potrebbero svolgere un ruolo chiave nel promuovere una condivisione più equa delle responsabilità familiari e, così facendo, sostenere la posizione contrattuale delle donne, le quali sarebbero maggiormente competitive sul mercato del lavoro al pari degli uomini.

Inoltre, sono proposte nuove politiche di trasparenza retributiva volte ad integrare le leggi attualmente vigenti sulla parità di retribuzione e antidiscriminazione.

In conclusione, il ruolo della politica e della contrattazione collettiva è cruciale al fine di limitare le situazioni di gender pay gap. La politica può intervenire attraverso iniziative antidiscriminatorie e interventi che rendano possibile una maggiore conciliazione tra vita familiare e lavorativa delle donne; mentre quanto alla seconda, attraverso politiche negoziali mirate, il sindacato può contribuire a bilanciare l'effetto distorsivo delle contrattazioni individuali.

In vigore l'accordo in materia di sicurezza sociale con la Moldavia

L'INPS, con la circolare n. 131 del 30 settembre 2025, n. 131, ha reso disponibili le disposizioni applicative dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, in vigore dal 1° settembre 2025.

L'Accordo si applica alle persone che sono o sono state soggette alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati, ai loro familiari e superstiti, ai rifugiati e agli apolidi, nonché ai loro familiari e superstiti.

Con riferimento alla legislazione di sicurezza sociale italiana, l'Accordo si applica:

- alle prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti previste dall'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), dai regimi speciali dei lavoratori autonomi, dalla Gestione Separata, dai regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori e gestiti dall'INPS. Pertanto, l'Accordo si applica anche agli iscritti alla Gestione pubblica;
- alle rendite e alle altre prestazioni in denaro dovute per infortunio sul lavoro o malattia professionale e gestite dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).

Con riferimento alla legislazione di sicurezza sociale moldava, l'Accordo si applica alle seguenti prestazioni:

- pensione per limite d'età;
- pensione di disabilità causata da una malattia generale;
- pensione e indennità di disabilità causata da un infortunio sul lavoro o malattia professionale;
- pensione ai superstiti.

L'Accordo non si applica, per l'Italia, all'assegno sociale e alle altre prestazioni non contributive e di tipo misto erogate a totale o parziale carico della fiscalità generale, nonché all'integrazione al trattamento minimo e alle prestazioni per le quali la legislazione italiana prevede il requisito della residenza in Italia.

Pertanto, l'integrazione al trattamento minimo e la maggiorazione sociale continuano a essere esportabili in Moldova, non trovando applicazione per queste prestazioni l'Accordo bensì la normativa italiana di riferimento.

Inoltre, tenuto conto che il nuovo Accordo, a differenza del precedente, prevede la totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini pensionistici, non trova più applicazione l'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'articolo 18

della legge 30 luglio 2002, n. 189, il quale dispone che, in caso di rimpatrio, il lavoratore extracomunitario, con anzianità contributiva dal 1° gennaio 1996, può conseguire la pensione di vecchiaia al raggiungimento del requisito anagrafico richiesto per tale trattamento pensionistico, adeguato alla speranza di vita, anche in deroga al requisito minimo di 20 anni di contribuzione (cfr. le circolari n. 45 del 28 febbraio 2003 e n. 35 del 14 marzo 2012, par. 8).

Si evidenzia, infine, che per la Moldova l'Accordo non si applica alle pensioni speciali, alle pensioni anticipate per limite d'età e agli assegni sociali.

QUESITI IN MATERIA DI LAVORO

QUESITO

Si chiede se chi fruisce del congedo può fruire di corsi universitari on line oppure svolgere tirocinio/praticantato on line o in Smart working il tutto comodamente da casa.

RISPOSTA

L'art. 42 del D.lgs. 151/2001, nel disciplinare il congedo straordinario biennale retribuito rimanda, per quanto non espressamente previsto nello stesso articolo, all'art. 4, co. 2 della Legge 53/2000.

Quest'ultima disposizione, in materia di congedo biennale per gravi motivi familiari, prevede espressamente che durante tale periodo il dipendente non possa svolgere alcun tipo di attività lavorativa.

Conseguentemente, a nostro avviso, si ritiene che durante il congedo straordinario non sia possibile svolgere tirocinio/praticantato (qualificabili come contratto misto formazione-lavoro) o svolgere smart working.

Diversamente, non si ravvisano ostacoli alla fruizione di corsi universitari on line, sempre che la frequenza non comprometta l'obbligo di assistere il disabile. In caso contrario, si verificherebbe un abuso passibile di sanzioni disciplinari (si veda, al riguardo, la sentenza della Corte di cassazione n. 8784/2015) e di conseguenze sul piano INPS.

QUESITO

Ci troviamo a gestire per la prima volta una Fondazione che ci chiede di instaurare un contratto di cococo.

Volevamo capire se la prassi per gestire il tutto è uguale a quella di una qualsiasi altra ditta (essendo stata riconosciuta alla Fondazione Botanica per la Ricerca la personalità giuridica) o se ci sono limiti, vincoli o requisiti particolari di cui dover tenere conto.

 **RISPOSTA**

Si ritiene che non sussistano particolari requisiti che una Fondazione con personalità giuridica deve rispettare per la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche se la stessa è un ente del terzo settore.

Infatti, il Dlgs n.117/2017 (c.d. Codice del terzo settore), prevede dei limiti nell'impiego delle risorse (lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi o di altra natura, come appunto le cococo) solo per le organizzazioni di volontariato (art.33) e per le associazioni di promozione sociale (art.36).

DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



Pec datamanagementhrm@legalmail.it

lavorofacile.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE



Via Polenghi 9 Lodi, 26900



info@lavorofacile.it
0371 941332



www.lavorofacile.it

